


PERCORSO DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**
Dott . Leonardo Falchetti



ATTUALITÀ ENTI LOCALI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

*LINEE DI INDIRIZZO SU ASPETTI SIGNIFICATIVI DEI
BILANCI PREVENTIVI 2015 NEL CONTESTO DELLA
CONTABILITÀ ARMONIZZATA*



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 32/SEZAUT/2015/INPR

AVVISO Si comunica che la delibera n. 32/SEZAUT/2015 del 30 novembre 2015, recante “Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata”, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I tempi e le modalità per l’acquisizione dei questionari saranno resi noti con avviso sul portale SIQUEL.

[PUBBLICATA: \(GU Serie Generale n.5 del 8-1-2016\)](#)

[...] Vista l'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni per quanto riguarda la fase di avvio della contabilità armonizzata, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci di previsione 2015, in collegamento anche con le risultanze dei rendiconti 2014; ETC.. ETC.. ETC..

DELIBERA

Di adottare le unite linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015, anche in relazione alle risultanze dei rendiconti 2014, nel contesto della contabilità armonizzata. Tali indirizzi costituiscono parte integrante della presente deliberazione, **ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sono volti a verificare la corretta determinazione e la salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa.**

Di procedere all'adozione di questionari semplificati sul bilancio di previsione 2015, strettamente connessi ai temi trattati nel documento allegato.

Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti e a compilare i relativi questionari.

QUESTIONARIO PER I COMUNI

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. legge finanziaria per il 2006) dell'organo di revisione contabile del Comune di.....

Abitanti alla data del 31/12/2013:

Bilancio di previsione 2015

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente dell'organo collegiale):

Nome _____ Cognome _____

Recapiti:

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____

Posta elettronica _____

Estremi del parere fornito sul bilancio di previsione 2015 e sull'eventuale variazione:

verbale n. _____ del _____

verbale n. _____ del _____

Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2015 e dell'eventuale variazione:

delibera n. _____ del _____

delibera n. _____ del _____

Nel parere, fornito dall'Organo di revisione, sulla deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui:

verbale n. _____ del _____, sono state effettuate segnalazioni all'ente?

Sì

NO

In caso di risposta affermativa indicare sinteticamente il motivo di tali segnalazioni:

.....

SEZIONE PRIMA: Domande preliminari

1. L'Ente ha aderito alla sperimentazione ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n.118/2011?

Sì dal..... NO

2. L'Ente è in dissesto?

Sì dal..... NO

3. L'Ente è stato sciolto ex art. 143 del d.lgs. 267/2000?

Sì dal..... NO

4. L'Ente è soggetto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000?

Sì dal..... NO

5. L'organo di revisione ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2015 e suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

Sì NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione della mancata adozione di dette misure. Allegare poi alla presente relazione più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto, illustrando l'impatto negativo delle irregolarità sugli equilibri di bilancio (si può utilizzare la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore)

6. Il bilancio di previsione 2015-2017 è stato adeguato alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014?

Sì NO

1. Verifica equilibri e vincoli di bilancio

1.1 Gli equilibri di bilancio annuale e del pluriennale 2015-2017 sono stati rispettati nella predisposizione del bilancio di previsione?

Sì NO

1.2. Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel 2014 che prevedano il ripiano esteso a più esercizi?

Sì NO

1.2.a In caso di risposta positiva, sono previsti stanziamenti da imputare ai bilanci 2015 e 2016?

Sì NO

1.3. Esistono debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento?

Sì NO

1.3.a In caso di risposta positiva indicare l'importo dei debiti non riconosciuti:

€

1.3.b Sono previsti in bilancio stanziamenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio ancora non riconosciuti dal Consiglio ed altre passività potenziali probabili?

Sì NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2. Risultato di amministrazione

Il riaccertamento straordinario dei residui, ex d.lgs. n. 118/2011 e smi, ha prodotto i riflessi sul bilancio 2015-2017 esposti nei seguenti prospetti.

2.1 Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, in base al conto consuntivo formalmente approvato, è così costituito:

	31 dicembre 2014
Risultato di amministrazione (+/-)	
	<i>di cui:</i>
quota vincolata	
quota per il finanziamento degli investimenti	
quota per fondo svalutazione crediti	
quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013	
quota non vincolato (+/-)*	

*Il fondo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei quattro fondi vincolati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei quattro fondi vincolati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, co. 2, lett. A del TUEL).

2.2 Il risultato di amministrazione rideterminato al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è così costituito:

	1° gennaio 2015
Risultato di amministrazione (+/-)	
	<i>di cui:</i>
quota vincolata	
quota destinata	
quota accantonata	
quota per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013	
quota non vincolata(+/-)*	

3. Fondo Pluriennale Vincolato

3.1 Il Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risulta così costituito:

<i>importi in euro</i>	2015	2016	2017 e successiv
F.P.V. di parte corrente			
residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio a)			
residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio b)			
F.P.V. di parte corrente $c = (a-b)$ se positiva			
F.P.V. di parte capitale			
residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio d)			
residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del F.P.V. in quanto voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.4, è consentita la costituzione del f. p. v. in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi e)			
residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio f)			
F.P.V. di parte capitale $g = (d+e-f)$ se positiva			

3.2 È stata verificata la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del fondo pluriennale vincolato?

Sì NO

3.3 Il fondo pluriennale vincolato è stato costituito in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate ai sensi del relativo principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

Sì NO

3.4 È stato correttamente applicato l'art. 183, comma 3, del TUEL (Principio della contabilità finanziaria – punto 5.4) in ordine al fondo pluriennale vincolato riferito a lavori pubblici?

Sì NO

3.5 In ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato sono stati formulati adeguati "cronoprogrammi della spesa"?

Sì NO

3.6 È stato verificato che l'imputazione prevalente di residui passivi coperti dal FPV agli esercizi 2015 e 2016 corrisponde ad effettive obbligazioni che si renderanno esigibili negli anni di riferimento?

Sì NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

3.6.1 In caso di risposta negativa esporne le ragioni:

3.6.1.a vincoli informatici

3.6.1.b mancanza di adeguati cronoprogrammi

3.6.1.c altro (specificare.....)

3.7 *Ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, all'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015, pari ad €....., rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 "derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione per effetto del riaccertamento straordinario dei residui" e dopo avere dato copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità e agli

4. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

4.1 Il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 01.01.2015 è stato determinato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015?

Sì NO

4.1.a Il F.C.D.E. ha assorbito anche il fondo svalutazione crediti, la cui consistenza al 31.12.2014 era di €:


4.1.b Il F.C.D.E. è stato determinato applicando correttamente il punto 3.3 e l'esempio n. 5 del principio della competenza finanziaria potenziata?

Sì NO

4.1.c Con quale modalità di calcolo è stato determinato il Fondo?

(indicare una delle tre modalità previste dall'esempio n. 5 del principio di competenza finanziaria potenziata)

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) e la sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- media ponderata del rapporto tra incassi ed accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).



5. Programmazione e gestione di cassa

5. È stata definita con determinazione del responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2015, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014?

Sì NO

5.1 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni della mancata determinazione:
.....

5.2 Nel caso di risposta positiva, indicare l'importo della giacenza vincolata e della quota libera del fondo di cassa al 31 dicembre 2014.

Fondo di cassa complessivo al 31 dicembre 2014	
di cui fondi liberi	
di cui fondi vincolati	

5.2.1 Precisare, altresì, se i fondi liberi di cassa sono risultati sufficienti a ricostituire tutti i fondi vincolati esistenti al 31 dicembre 2014:

5.3 Eventuale differenza da ricostituire al 31 dicembre 2014 (nel caso in cui il fondo di cassa al 31 dicembre non risulti sufficiente a ricostituire tutti i fondi vincolati risultanti alla stessa data in base alla determinazione operata dall'ente):

LINEE DI INDIRIZZO SU ASPETTI SIGNIFICATIVI DEI BILANCI PREVENTIVI 2015 NEL CONTESTO DELLA CONTABILITÀ ARMONIZZATA

1) Il fondo pluriennale vincolato nella nuova visione degli equilibri finanziari.


Come è noto, per gli enti non sperimentatori, il bilancio di previsione 2015 – 2017 è interessato direttamente dai risultati dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui realizzata in base al d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; operazione finalizzata ad adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 01/01/2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata.

Conseguentemente, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato DA ISCRIVERE IN ENTRATA del bilancio dell'esercizio 2015 - distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale - per un importo pari alla differenza – positiva – tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati ai pertinenti esercizi secondo la logica della esigibilità. Contestualmente è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.


Il bilancio di previsione annuale 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, entrambi autorizzatori e il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, predisposto con funzione conoscitiva, **sono stati adeguati negli stanziamenti, per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli importi riguardanti il fondo pluriennale vincolato.**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		224.430,46
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	211.520,34
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+))	608.321,17
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	628.299,46
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+))	974.541,60
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+))	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)	346.242,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		621.231,29



Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g)		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... ⁽⁴⁾		973.837,43
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondoal 31/12/N-1		
Totale parte accantonata (i)		973.837,43
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		187.521,11
Vincoli derivanti da trasferimenti		196.362,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		24.488,72
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)		408.372,17
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)		-760.978,31
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015⁽⁶⁾		



: 30

**Bilancio di previsione 2015 che
accoglie le nuove poste
previste dalla riforma**

f.do crediti dubbia esazione € 54,000

Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	2.777.375,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	3.448.708,68
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	210.537,38	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	1.673.384,81
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	610.055,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.411.073,97		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	5.000.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	5.207.825,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	1.760.200,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	1.760.200,00
<i>Fondo Pluriennale per spese correnti</i>	47.931,30	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	25.365,00
<i>Fondo Pluriennale per spese c.capitale</i>	298.310,84		
Avanzo amministrazione 2014	0,00		
<i>Totale complessivo entrate</i>	12.115.483,49	<i>Totale complessivo spese</i>	12.115.483,49

La copertura finanziaria delle spese reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio, è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

[...] In questa sede occorre richiamare i principi fondamentali che sorreggono la formazione del fondo in un'ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione.

Il fondo pluriennale vincolato, a regime, assume le caratteristiche di strumento di programmazione e controllo delle modalità di impiego delle risorse, con riguardo, soprattutto, a quelle vincolate, già accertate ed eventualmente riscosse.

Esso, consente, altresì, il monitoraggio dei “tempi” di utilizzo delle medesime risorse.

Delle risorse, già acquisite dall'ente, si dà evidenza nel fondo pluriennale qualora si tratti di risorse già “impegnate” ai sensi del principio generale ed applicato della contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Nel caso, invece, in cui le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (**quota vincolata** o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione.

[...] Particolare attenzione deve essere posta alla copertura delle spese di investimento per lavori pubblici, [...].

Ciò per dimostrare l'effettivo e concreto avviamento del procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico, non risultando sufficiente, ai fini della formazione del fondo pluriennale vincolato, la sola spesa di progettazione.

Ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, iscritto in entrata e in uscita del bilancio 2015–2017, rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri:

- l'esistenza dell'accertamento di entrata che rileva l'obbligazione giuridica perfezionata, scaduta ed esigibile; **obbligazione che costituisce fonte di copertura della spesa a carattere pluriennale e adempimento ricognitivo che segna la “separazione” tra il momento dell'accertamento dell'entrata e quello dell'imputazione della spesa;**
- **l'esistenza dell'impegno in uscita che legittima la formazione del fondo pluriennale vincolato;**
- la sussistenza della prenotazione di impegno per gara bandita nel caso di lavori pubblici; prenotazione che dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara;
- **la sussistenza del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile.**

Nel contempo sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente.

Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione **di una vera programmazione della cassa in vista, anche, del bilancio autorizzatorio 2016– 2018, che vedrà l'introduzione delle previsioni di cassa a livello del primo anno del bilancio triennale. [...]**

In definitiva: la Corte dei Conti intende verificare, anche con il questionario al bilancio 2015, la formazione e gestione del FPV



2) Il fondo crediti di dubbia esigibilità: la salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione e la governabilità dei conti.

Nella deliberazione n. 4/2015/INPR la Sezione ha espressamente affermato che al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. I residui attivi devono rappresentare veri crediti dell'ente, anche se di dubbia e difficile esazione in termini di cassa, e i residui passivi devono rappresentare veri debiti dell'ente: crediti e debiti scaduti ed esigibili.

Il corretto riaccertamento, ai sensi della lettera b) dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è fondamentale per il controllo ed il mantenimento dell'equilibrio della "gestione dei residui" per gli effetti che si determinano sia sulla competenza che sulla cassa.

[...]

Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del “fondo crediti di dubbia esigibilità”, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.

L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e **preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa**, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

[...] L'emergere di un disavanzo di amministrazione, a seguito dell'accantonamento - al 1° gennaio 2015 - al fondo crediti di dubbia esigibilità è sintomo dell'impiego di risorse di cui l'ente non aveva disponibilità. Ne consegue la necessità di ripianare una situazione di disavanzo accertata **oltre che, in prospettiva, di adottare appropriati interventi sul piano strutturale delle fonti di finanziamento.**

[...] **Il principio contabile applicato consente un accantonamento al fondo, in sede di bilancio di previsione, con andamento graduale nel tempo, per il periodo 2015–2018, per realizzare l'integrale formazione del fondo nell'anno 2019.** [...]

Nell'ambito del controllo, occorre, tra l'altro, verificare:

- l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- l'andamento dei residui attivi dell'ente - quali crediti da riscuotere - e della relativa capacità di riscossione nel tempo;
- l'idoneità del fondo stanziato nel bilancio negli anni dal 2015 al 2018 in relazione all'andamento della riscossione.

Ciò rende tale istituto fondamentale per il mantenimento della sana gestione dell'ente e richiede, **come già detto, la responsabilizzazione di tutti i dirigenti e responsabili dei servizi.**

La deliberazione n. 4/2015/INPR, più volte citata, richiama anche il rischio di una proliferazione dei disavanzi, e la diluizione nel tempo del ripiano dei medesimi: *“L'impropria cancellazione – oltre che dei residui attivi non esigibili - di entrate di dubbia e difficile esazione, potrebbe condurre ad una proliferazione dei disavanzi, con un allargamento dell'area interessata dalle operazioni di ripiano pluriennale, che il legislatore prevede, con una gradualità di copertura, in un periodo massimo di dieci anni (esteso dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 - **fino a trenta anni**). Ciò impone di contemperare il peso della manovra con l'eccessiva diluizione nel tempo della relativa copertura: nell'ambito di un così esteso arco temporale potrebbero aprirsi, infatti, spazi per l'effettuazione di ulteriori spese, mettendo a rischio in tal modo lo stesso recupero di governabilità dei conti, in termini sia di competenza, sia di cassa”*.

Deliberazione Ente Locale 2015 - esempio

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui è stata una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formatisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011;

dato atto che trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, detto riaccertamento è stato adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

preso atto che l'operazione di riaccertamento straordinario posta in essere dall'Ente trova espressione nella delibera di Giunta n. 31 del 18.05.2015 con la quale veniva approvato il risultato derivante dall'attuazione dell'operazione;

riscontrato che:

*- a seguito dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/11 la Giunta Comunale con delibera n. 31 del 18.05.2015 **ha riconosciuto un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a complessivi 760.978,31 euro, derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/11 e dall'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità.***

*- L'art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/11 prevede che il disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, **possa essere ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti.***

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui ha originato il seguente risultato, approvato con la delibera di Giunta precedentemente richiamata:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		224.430,46
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	211.520,34
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+))	608.321,17
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	628.299,46
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+))	974.541,60
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (ff) ⁽¹⁾	(+))	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) ⁽²⁾	(-)	346.242,14
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		621.231,29

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g)		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... ⁽⁴⁾		973.837,43
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondoal 31/12/N-1		
Totale parte accantonata (i)		973.837,43
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		187.521,11
Vincoli derivanti da trasferimenti		196.362,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		24.488,72
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
Totale parte vincolata (l)		408.372,17
Totale parte destinata agli investimenti (m)		
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)		-760.978,31
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015⁽⁶⁾		

DELIBERA

Di approvare la procedura di ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione, di complessivi 760.978,31 euro, in 30 quote annuali costanti di 25.365,94 euro, ciascuna da imputare nei singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione dell'anno 2015 fino all'anno 2045 , mediante le modalità richiamate nei paragrafi precedenti e dall'art. 188 del D.Lgs. 267/00.

ANCORA LINEE GUIDA CORTE DEI CONTI:

In termini di salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL, adeguato al nuovo principio contabile, prevede la periodicità del controllo stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente e comunque almeno una volta **entro il 31 luglio di ciascun anno**. Dovranno essere state previste

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Nell'ambito dei controlli periodici previsti dal regolamento di contabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, sono previste misure necessarie a:

- ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il procedimento del controllo degli equilibri finanziari del bilancio deve essere, poi, inserito organicamente nel ciclo degli strumenti di programmazione dell'ente locale, in applicazione del principio contabile della programmazione (punto 4.2 del principio) ad iniziare dalla presentazione al Consiglio del Documento Unico di Programmazione (DUP).

4) Criticità nella programmazione e gestione di cassa

Uno dei perni della programmazione e della gestione secondo i principi contabili **di cui al d.lgs. 118/2011** e s.m.i. è la movimentazione e la rilevazione dei risultati di cassa.

In più occasioni la Sezione ha censurato la scarsa attenzione riservata dagli enti territoriali alla componente della cassa nella gestione finanziaria complessiva.

Indicativi di tale fenomeno sono:

- la non corretta programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, ai fini del mantenimento degli equilibri generali di cassa, **dipendente anche da una mancanza di adeguatezza del fondo svalutazione crediti, ora fondo crediti di dubbia esigibilità;**

-
- l'insufficienza dei controlli a salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infatti, si finalizza il controllo prevalentemente alla componente della competenza annuale, analizzando l'andamento degli accertamenti e degli impegni e si trascura il controllo dell'andamento dei residui attivi e passivi e della cassa;
 - la carenza della valutazione della compatibilità in termini di cassa al momento dell'assunzione degli impegni di spesa ed il conseguente ritardo dei pagamenti, che il legislatore assume come indicatore strategico nella valutazione dei comportamenti dell'ente [...] fenomeno, questo, che si pone in contrasto con la direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
 - le difficoltà incontrate nella determinazione e gestione della componente vincolata e libera della cassa ai fini di una sana gestione e del mantenimento degli equilibri complessivi di cassa anche in riferimento all'applicazione degli artt. 195 e 222 del TUEL.
-

La deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/2015/INPR ha affrontato e sviluppato l'argomento evidenziando come l'introduzione del bilancio di cassa unitamente ad una corretta applicazione del principio di competenza "potenziata" debbano condurre ad una **completa rivisitazione delle modalità di programmazione e gestione dei flussi di cassa negli enti territoriali.**

E' noto come una gestione di cassa non adeguata sia una delle cause principali dei disequilibri strutturali che conducono alla necessità di operazioni straordinarie di gestione come le procedure pluriennali di riequilibrio *ex art. 243-bis* del TUEL e, nei casi più gravi, alla dichiarazione di dissesto.

I nuovi principi contabili e l'introduzione del bilancio di cassa autorizzatorio per il primo anno del periodo triennale della previsione, rappresentano quindi gli strumenti fondamentali per riacquisire da parte dell'ente la governabilità dei flussi di cassa e la vigilanza attiva sulla salvaguardia dei relativi equilibri.

Il Documento del Cndcec sul Parere degli Organi di revisione al Dup

In considerazione del fatto che la prima approvazione del DUP è prevista per il 31/12/2015, che l'eventuale nota di aggiornamento è prevista per il 28/02/2016 e che il bilancio di previsione 2016/2018 è previsto per il 31/03/2016, il **parere dell'organo di revisione** sul DUP potrà esprimersi solo:

- nel caso in cui l'ente approvi il bilancio entro il 31/12/2015 e che il DUP, anch'esso deliberato entro il 31/12/2015, sia coerente con le sue previsioni;
- nel caso in cui l'ente con la nota di aggiornamento del DUP del 28/02/2016 adegui lo stesso DUP alle previsioni di bilancio da approvarsi al 31/03/2016.

Nelle circostanze in cui l'ente deliberi il DUP **entro il 31/12/2015** ma **rinvii** l'approvazione del bilancio al 31/03/2016, l'organo di revisione esprimerà il proprio parere rinviando il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.

Nella nota si precisa che *“in ogni caso il parere dell'organo di revisione sul DUP (tanto nella prima deliberazione quanto nella nota di aggiornamento) dovrà verificare la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1”*. Nei casi in cui vengano rilevate delle irregolarità o a fronte di un DUP incompleto o mancante di parti fondamentali, l'organo di revisione valuterà, motivandola, una delle seguenti **formulazioni**:

- l'impossibilità di esprimere un parere;
- parere contrario;
- parere con riserva.

Esempio parere DUP

Vista la Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 29/12/2015 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di @@@@ per gli anni 2016-2017-2018;

[...]

L'Organo di revisione ha verificato:

- la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'inclusione degli organismi partecipati con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP, ed in particolare:

Programma triennale lavori pubblici

Programmazione del fabbisogno del personale

Risultano invece ancora in via di approvazione:

- Piano triennale 2016-2018 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018 (art.58, comma 1 della legge 133/2008) non risulta ancora approvato

Tenuto conto

che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;

che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

L'organo di revisione

LEGGE STABILITÀ 2016

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70), ed è in vigore dal 1° gennaio 2016, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2016’)*”.

Fra le numerose norme introdotte, di particolare interesse per gli Enti Locali (**E SOPRATTUTTO CHE INFLUENZERANNO IL GIUDIZIO SUL PROSSIMO BILANCIO DI PREVISIONE 2016**)

si segnalano:

Commi da 10 a 16 – Disposizioni Imu/Tasi

Eliminazione TASI prima casa

Riduzione al 50% dell'IMU dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9.

Il rispetto dei requisiti richiesti dalla disposizione deve essere attestata nella Dichiarazione Imu/Tasi.

PREVISIONI DI BILANCIO??

Comma 26 – Blocco all'aumento dei Tributi locali

Il comma 26 sospende l'efficacia, per l'anno 2016, delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali ad essi attribuiti rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015. Detta sospensione non si applica alla Tari, nonché agli Enti Locali che hanno deliberato il pre-dissesto o il dissesto.

Comma 28 -Blocco maggiorazione Tasi

Per l'anno 2016, i Comuni che hanno disposto, relativamente agli immobili non esentati, la maggiorazione Tasi di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13, possano mantenerla con espressa Deliberazione del Consiglio comunale nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Commi da 53 a 54 –Riduzione aliquota Imu su immobili locati a canone concordato

L'aliquota Imu stabilita dai Comuni, ai sensi del comma 6, art. 13, DL n. 201/11, per gli immobili locati a canone di cui alla Legge n. 431/98, è ridotta al 75%.

Commi 228, 229 e 234 –Limitazioni al turn over per il triennio 2016-2018

Il comma 228 prevede che le Regioni e gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità interno possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, **ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.**

Viene dunque notevolmente ridotta la percentuale di *turn over* destinabile a nuove assunzioni rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, in base al quale la facoltà di assumere era fissata nella misura:

- dell'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente nel 2016 e 2017;
- del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a decorrere dal 2018.

Viene prevista, per gli anni 2017 e 2018, la disapplicazione dell'art. 3, comma 5-*quater*, Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, in base al quale, nel caso in cui l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%, l'Ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente a decorrere dall'anno 2015. Resta salvo dunque il solo anno 2016.

Comma 235 – Compensi dei dipendenti nominati nei Cda delle Società pubbliche

Il comma 235 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei Consigli di amministrazione delle Società partecipate direttamente o indirettamente dalla Amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell'Amministrazione partecipante (ovvero della Società controllante in caso di partecipazione indiretta), eliminando la possibilità, prevista dall'art. 4 del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, che gli stessi siano riassegnabili al *Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio*".

Pertanto, i compensi in questione restano acquisiti all'Amministrazione o alla Società di appartenenza, come previsto dalla norma citata.

Comma 236 – Limitazioni al “Fondo salario accessorio” di dipendenti e Dirigenti

Prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, **non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.**

La norma, in sostanza, introduce nuovamente le limitazioni già previste per gli anni 2011-2014 dall'art. 9, comma 2-*bis*, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, il quale prevedeva che il “*Fondo salario accessorio*” non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

E' opportuno ricordare che la Legge n. 147/13 (“*Legge di stabilità 2014*”) ha aggiunto al comma 2-*bis* citato precise disposizioni inerenti la determinazione del “*Fondo salario accessorio*” per l'anno 2015, in base alle quali, “*a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”. Il Mef, con la Circolare n. 20/15, è intervenuto fornendo istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa. **E proprio all'importo del “Fondo 2015” così determinato gli Enti Locali dovranno fare riferimento per la quantificazione dei fondi futuri.**

Comma 636 - Proroga divieto per le P.A. di acquistare autovetture

Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il termine (fissato dall'art. 1, comma 1, del Dl. n. 101/13, al 31 dicembre 2015) del periodo durante il quale le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. – come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09 – **non possono acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture** (divieto già previsto dall'art. 1, comma 143, della Legge n. 228/12 - "*Legge di stabilità 2013*").

Comma 737 - Destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni

Il comma 737, per gli anni 2016 e 2017, consente di utilizzare integralmente (per il 100%) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Dpr. n. 380/01 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Comma 738 – Proroga dell'aumento del limite massimo per l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria

L'aumento, da 3 a 5 dodicesimi, del limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria di cui all'art. 222 del Tuel, finalizzato ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal Dlgs. n. 231/02, viene prorogato sino alla data del 31 dicembre 2016.

Armonizzazione: dal 1° gennaio 2016 nessuna eccezione, i Comuni che non si adeguano vanno incontro al blocco della gestione ordinaria

Il tempo delle proroghe e delle sperimentazioni **è ufficialmente finito**: a partire dal 1° gennaio 2016, tutti gli Enti Locali - indipendentemente dal numero di abitanti - e i loro Organismi ed Enti in contabilità finanziaria devono adeguarsi alla disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal Dlgs. n. 118/2011.

“Il mancato adeguamento a tali disposizioni da parte degli Enti comporta il blocco della gestione ordinaria tenuto conto che il Tesoriere, ai sensi di legge, può effettuare, in assenza di mandato, i soli pagamenti previsti dall’art. 185, comma 4 del Dlgs. n. 267/00, nei quali non rientrano, tra gli altri, i pagamenti inerenti gli stipendi ed altri emolumenti”.

A lanciare il monito è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una breve Nota pubblicata il 22/12/2015 sul proprio sito istituzionale, nella Sezione *Arconet*. Come ricordato dalla Ragioneria dello Stato, questo passaggio comporta:

- a. l'emissione di ordinativi che riportino l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio;
- b. in caso di esercizio provvisorio, l'invio tempestivo ai tesoriери dei bilanci riclassificati.

“Ai Tesorieri - si legge - è fatto obbligo di non accettare titoli di incasso e di pagamento riferiti all'esercizio 2016 che non riportino la nuova codifica di bilancio”.

INTERPRETAZIONI

e

NORME

DI INTERESSE

REVISORI


Riduzione compensi revisori

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015 , n. 210 .

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2016”

I compensi sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.



RIMBORSI SPESE AI REVISORI

La Corte dei Conti sezione Lombardia (deliberazione n. 329/2015/PAR del 15 ottobre 2015) ha chiarito definitivamente (ove ancora ve ne fosse bisogno) che – in base all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 – al revisore residente in altro Comune è sempre dovuto il **rimborso delle spese per vitto e alloggio** necessarie allo svolgimento dell'incarico; e ciò a prescindere dal fatto che tale rimborso sia previsto o meno dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori o sia stato pattuito in modo specifico al momento del conferimento dell'incarico (in tal senso si veda anche la Corte dei Conti, deliberazione n. 407/2013/PAR del 23 dicembre 2013).

La magistratura contabile ha però sottolineato che tale rimborso deve rimanere rigorosamente contenuto **entro il 50%** del **compenso annuo**, al netto di oneri fiscali e contributivi, come stabilito sempre dal citato art. 3.

COMPENSI AI REVISORI «POLITICI»

Il divieto di percepire compensi per i titolari di cariche elettive deve ritenersi limitato ai costi e alle spese necessarie per l'esercizio degli incarichi conferiti in relazione alla carica elettiva e quindi all'esercizio del munus pubblico; **conseguentemente sono esclusi quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale, da enti diversi da quello di appartenenza.** La lettura esattamente opposta a quella finora unanimemente espressa dalla Corte dei conti arriva dal **Ministero dell'Interno** in un parere ([nota n. 0010313 del 5 novembre 2015](#)) reso a un Comune bergamasco sulla portata applicativa dell'articolo 5 del decreto legge 78/2010.

La norma, al comma 5, fissa il principio in base al quale lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Dentro il divieto sono incappati i revisori dei conti che essendo anche amministratori si sono visti “tagliare” il compenso e hanno potuto percepire solo il rimborso spese, più gettone di trenta euro a seduta.

La Corte dei conti con diversi pareri (da ultimo la sezione regionale di controllo Lombardia deliberazione n. 38/2015) ha sempre sostenuto la lettura restrittiva della norma. Per i magistrati, quindi, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica. In uno specifico parere (deliberazione 257/2012 della sezione Lombardia) la Corte dei conti ha confermato la lettura restrittiva anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso di consigliere comunale.

Ora il via libera riconosciuto da **parte del MINISTERO DELL'INTERNO** al pagamento anche ai titolari di cariche elettive di compensi maturati per attività svolte nell'ambito della propria professione, in enti diversi da quelli in cui svolge la carica elettiva probabilmente creerà contrasti fra professionisti e enti.

I primi vorranno vedersi riconosciuto il diritto al compenso per la loro attività (a maggior ragione nei casi di revisori estratti a sorte), mentre i secondi avranno timore delle conseguenze in termini di eventuali responsabilità, alla luce della Unanime giurisprudenza della corte dei conti.

L'auspicio – afferma **Giancarlo Verde**, direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno - è che questo nostro parere possa ora contribuire ad aprire un momento di riflessione su questo tema da parte della magistratura contabile. Esiti interpretativi diversi, infatti, potrebbero configurarsi per i revisori come un ostacolo allo svolgimento della loro professione. Un effetto certo non voluto dalla legge”.

“Da parte del Ministero dell'Interno – conclude Verde – c'è la massima attenzione alla revisione negli enti locali. Una materia sulla quale abbiamo attivato una proficua e fattiva interlocuzione con il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il quale c'è piena sintonia come dimostrato anche dalle iniziative formative sul tema che abbiamo messo in campo assieme”.